

Disposizione tecnica di funzionamento n. 02 rev. 05 MPE

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Gestione delle condizioni di emergenza sul MGP, MI, PN e MSD
Riferimenti normativi	Articolo 33 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Pubblicata il 31 dicembre 2024

1. Premessa

Nel presente documento vengono definite le azioni poste in essere dal GME per fronteggiare le condizioni di emergenza di cui all'articolo 33 della Disciplina e le modalità adottate dal GME per rendere noto agli operatori il manifestarsi di dette condizioni.

2. Gestione delle connessioni al portale SIME¹

Gli operatori possono verificare lo stato della connessione internet al SIME mediante l'applicativo "Mostra Mercati" disponibile all'indirizzo <https://siti.ipex.it> nel quale sono indicati tutti gli indirizzi Internet, sia quelli ordinari e che di emergenza, mediante i quali connettersi alle piattaforme informatiche del GME e acquisire informazioni sulle condizioni operative del mercato.

3. Gestione delle condizioni di emergenza

A) Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 33, comma 33.1, lettera a), della Disciplina, ovvero il GME non sia in grado di pubblicare le informazioni preliminari ad una seduta di mercato, vale a dire quando non sia in grado di caricare sul SIME le informazioni preliminari relative al giorno di flusso e alla sessione di mercato di cui trattasi, il GME, dopo aver sentito Terna e dietro autorizzazione di quest'ultima, può utilizzare informazioni preliminari relative ad uno dei giorni di flusso precedente quello per il quale si sono verificate le condizioni in discorso.

Il GME rende noto agli operatori il sussistere della predetta condizione di emergenza e il giorno di flusso dal quale sono state mutuate le informazioni preliminari secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 9.1 della Disciplina.

B) Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 33, comma 33.1, lettera b), della Disciplina, ovvero il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, ovvero richieste di registrazione di nomine PN, il GME rende noto agli operatori, secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 9.1, della Disciplina, il sussistere delle predette condizioni di emergenza ed, eventualmente, anche i posticipi del termine di chiusura della seduta di mercato di cui trattasi, nonché i posticipi del termine per la registrazione delle nomine PN. Resta inteso che l'eventuale

¹ SIME: Sistema informatico del Mercato Elettrico. È il sistema informatico mediante il quale il GME raccoglie le offerte di acquisto e di vendita, definisce gli esiti del mercato e rende disponibili le informazioni preliminari e gli esiti, raccoglie le richieste di registrazione delle nomine e rende disponibili i programmi di immissione e prelievo.

posticipo del termine per la registrazione delle nomine PN, non potrà essere individuato oltre i 5 minuti antecedenti l'inizio del corrispondente periodo rilevante "ISP" di consegna (.....).

Ai soli fini del MGP, qualora le disfunzioni persistano il GME può, dopo aver sentito Terna e dietro autorizzazione di quest'ultima, utilizzare, per tutti i portafogli per cui non sono pervenute offerte durante la seduta né sono disponibili eventuali offerte predefinite, le offerte presentate per lo stesso tipo di mercato e lo stesso portafoglio e relative al giorno della settimana analogo e precedente a quello per il quale si è manifestata la condizione di emergenza. Il GME rende nota tale circostanza agli operatori secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 9.1, della Disciplina.

C) Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 33, comma 33.1, lettera c), della Disciplina, ovvero il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, il GME sospende la seduta del mercato. Il GME rende note tali circostanze agli operatori secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 9.1, della Disciplina.

D) Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 33, comma 33.1, lettera d), della Disciplina, ovvero il GME non sia in grado di comunicare a TERNA e agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato (ossia quando non sia in grado di inviare agli operatori le *bid notification* prima del termine di apertura della seduta successiva), il GME può posticipare la chiusura delle sedute dei mercati successivi e, qualora il problema continuasse a sussistere, il GME sospende le sedute dei mercati successivi, relative allo stesso giorno di flusso, ed eventualmente la seduta di mercato corrente per la quale il GME non sia in grado di comunicare a TERNA e agli operatori gli esiti.

Qualora il GME non sia in grado di inviare a Terna e agli operatori le nomine definitive PN, , si applicano le disposizioni previste dalla Disciplina del dispacciamento. Il GME rende note tali circostanze agli operatori secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 9.1, della Disciplina.